

STATUTO COMUNALE DI MEZZOLOMBARDO

INDICE

* **Premessa.** pag 3

* **Titolo I° - I principi**

- Art. 1 - Il Comune pag. 6
- Art. 2 - Obiettivi programmatici pag 6

* **Titolo II° - Istituti di partecipazione**

- Art. 3 - Titolari dei diritti pag. 8
- Art. 4 - Libere forme associative pag. 8
- Art. 5 - Iniziativa popolare pag. 9
- Art. 6 - Consultazioni popolari pag. 9
- Art. 7 - Referendum pag. 9
- Art. 8 - Consulta delle donne pag. 10
- Art. 9 - Difensore civico pag. 10

* **Titolo III° - I principi dell'azione amministrativa**

- Art.10 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi pag.11
- Art.11 - Partecipazioni ai procedimenti amministrativi pag.11
- Art.12 - Speciali forme di pubblicità pag.12

* **Titolo IV° - Gli organi di governo del Comune**

- Art.13 - Organi di governo pag.13

Capo 1° - Il Consiglio

- Art.14 - Il Consiglio pag.13
- Art.15 - Le funzioni pag.13
- Art.16 - I Consiglieri pag.14
- Art.17 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri pag.15
- Art.18 - Regolamento del consiglio pag.15
- Art.19 - Gruppi consiliari pag.15
- Art.19 bis - Conferenza dei rappresentanti di gruppo pag.16
- Art.20 - Elezioni del Presidente del Consiglio comunale pag.16
- Art.20 bis - Funzioni del Presidente del Consiglio comunale pag.16

- Art.21 - Commissioni consiliari pag.17
- Art.22 - Commissione statuto e regolamento consiliare pag.17
- Art.23 - Funzionamento del Consiglio pag.17

Capo 2° - Il Sindaco e la Giunta

- Art.24 - Il Sindaco pag.18
- Art.25 - Funzioni del Sindaco pag.18
- Art.25 bis - Sostituzione e dimissioni del Sindaco pag.19
- Art.26 - La Giunta pag.20
- Art.27 - Attribuzioni della Giunta pag.20
- Art.28 - Funzionamento della Giunta pag.20
- Art.28 bis - Dimissioni.e revoca degli assessori pag.21
- Art.29 - Mozione di sfiducia pag.21

*** Titolo V° - L'organizzazione**

- Art.30 - I principi pag.22
- Art.31 - Rapporti con il personale dipendente pag.22
- Art.32 - Struttura organizzativa pag.23
- Art.33 -Organizzazione degli uffici pag.23
- Art.34 - Competenze dei dirigenti e dei funzionari dotati di
posizione direttiva pag.24
- Art.35 - Il Segretario Generale ed il Vicesegretario pag.25

*** Titolo VI° - I servizi pubblici comunali**

- Art.36 - Principi pag.27
- Art.37 - Forme della gestione pag.27
- Art.38 - Organizzazione dell'azienda e dell'istituzione e
nomina degli amministratori pag.29
- Art.39 - Modalità di nomina e revoca degli amministratori
dell'azienda e dell'istituzione.da parte del Consiglio comunale pag.29
- Art.40 - Dismissione di servizi pubblici pag.29

*** Titolo VII° - Le forme collaborative a associative**

- Art.41 - Principio di cooperazione pag.30

*** Titolo VIII° - La gestione finanziaria**

- Art.42 - Criteri generali pag.31
- Art.43 - Bilancio e programmazione pag.32

- Art.44 - Collegio dei revisori dei conti
- Art.45 - Attività del collegio dei revisori dei conti
- Art. 45 bis – Revisione dello statuto

pag.32

pag.34

pag. 35

P R E M E S S A

Dettando i principi dell'ordinamento delle autonomie locali la legge 8 giugno 1990, n. 142 ha affermato in primo luogo che "le comunità locali, ordinate in comuni e provincie, sono autonome" ed ha voluto che questa loro condizione venga affermata ed espressa con l'adozione di un proprio documento: lo Statuto.

Lo spirito della norma è stato recepito in toto nella legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 con la quale la Regione Trentino Alto Adige ha emanato il nuovo ordinamento dei suoi comuni; ognuno di essi dovrà darsi una carta che contenga le norme fondamentali per il funzionamento dell'ente, determini le attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

La novità della norma è stata giustamente messa in rilievo e grande importanza è stata data all'approntamento di questo documento, che diventa affermazione del principio di autonomia e di autarchia della comunità locale, pur nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato.

Al dettato della legge 8 giugno 1990, n.142 si deve senza dubbio riconoscere carattere fortemente innovativo rispetto all'ordinamento precedente, ma non certo "rivoluzionario"; non è la prima volta infatti che nella storia delle comunità si incontra d'adozione di carte statutarie. Questo è accaduto anche per quella di Mezzolombardo.

Nell'archivio comunale si conserva uno statuto del Comune in antico regime dell'anno 1584, approvato dal principe vescovo di Trento, cardinale Lodovico Madruzzo, suo signore territoriale di allora. Sul piatto della coperta del documento è scritto con lettere di colore giallo oro: "Statuto di Mezzolombardo".

Dovendo provvedere alla redazione dello Statuto di autonomia dell'odierno Comune di Mezzolombardo voluto dalla normativa predetta, viene naturale ritornare con la memoria a quel primo statuto dell'anno 1584 e scoprire un fatto che accomuna entrambi: l'essere il fondamento e l'affermazione dell'autonomia comunale in momenti storici molto diversi.

Lo Statuto del 1584 si pone come prima raccolta scritta delle norme, per lo più consuetudinarie, di autoreggenza della comunità rurale di Mezzolombardo, norme che in precedenza venivano tramandate per via orale; è il punto di arrivo dell'evoluzione del modulo di governo di una comunità che risulta costituita in forma rappresentativa già nell'anno 1262, ma le cui origini sono ben più antiche.

Nei suoi capitoli sono contenute disposizioni che riguardano gli organi della reggenza della comunità (elezione, competenze e attribuzioni, durata in carica), l'acquisto e la trasmissione del titolo di membro della comunità (vicinanza), norme per l'uso e lo

sfruttamento del territorio comunale da parte degli appartenenti alla comunità (vicini), disposizioni in materia di sanità e igiene pubblica, polizia rurale e urbana, di edilizia, per citarne alcune.

E' il documento sul quale si fonderà il governo della nostra comunità e del suo territorio fino al 1810, data in cui i comuni in antico regime vengono soppressi, che non resta tuttavia immutato nel tempo ma viene aggiornato per far fronte alle nuove esigenze; alla stesura originale vengono infatti apportate aggiunte e modifiche fino all'anno 1793.

Visto da vicino lo Statuto comunale del 1584 presenta quindi peculiarità ed eterogeneità normative che lo rendono notevolmente diverso da quello codificato dalla legge 142/90; ha invece in comune la caratteristica di carta pubblica dell'autonomia e dell'autoreggenza della comunità locale di Mezzolombardo. Per tale motivo può essere preso a fondamento ideale di questo nuovo Statuto di autonomia.

TITOLO I° - I PRINCIPI

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune di Mezzolombardo, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, confermando la tradizionale funzione della borgata a rappresentare un punto di incontro e di scambi culturali e sociali.

ART. 2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani ed ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.
2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.
4. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della borgata.
5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della borgata, le tradizioni culturali e religiose. Promuove la tutela attiva dell'efficienza dei servizi sovracomunali di zona. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
6. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella stessa convivono.

7. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
8. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
9. Concorre attivamente alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.3 - TITOLARI DEI DIRITTI

1. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mezzolombardo:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 4 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune istituisce consulte tematiche, anche su richiesta di gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani e a tutte quelle legate a situazioni di marginalità o di svantaggio sociale.
3. Le norme di funzionamento delle consulte saranno determinate dal regolamento.
4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
5. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

6. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 5 - INIZIATIVA POPOLARE

1. I soggetti di cui all'art.3, in numero di almeno cinquanta possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro trenta giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente delibera sulla proposta entro il termine di due mesi dalla presentazione della stessa.
4. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 6 - CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate da regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale o di un quarto dei componenti il Consiglio comunale.
3. Della consultazione e delle relative risultanze viene data adeguata pubblicità.

ART. 7 - REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati ad esprimersi gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente che abbiano compiuto il 16° anno di "età". Sono esclusi coloro che hanno perduto il diritto elettorale attivo.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.

4. Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum. In caso di diniego, i richiedenti possono rivolgersi al difensore civico, il cui parere sarà considerato vincolante.
5. Possono richiedere il referendum trecentocinquanta elettori per il Consiglio comunale. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
6. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.
7. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
9. Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 8 - CONSULTA DELLE DONNE

1. E' costituita la consulta delle donne, composta dalle elette nel Consiglio comunale e da una rappresentanza femminile nominata dalle associazioni locali.
2. La consulta concorre a promuovere il ruolo della donna nella società ed a sostenere le pari opportunità nelle forme e modalità previste nel regolamento di partecipazione.

ART. 9 - DIFENSORE CIVICO

1. L'istituto del difensore civico viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.
2. Il difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

TITOLO III° - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART.10 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dalla legge regionale 31 luglio 1993, n.13, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art. 27 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dalla legge regionale 31 luglio 1993, n.13.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
3. L'amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

ART. 12 - SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.
2. Il Consiglio comunale può decidere che l'adozione degli atti indicati nel comma precedente sia preceduta da adeguate forme di consultazione ed informazione dei cittadini.
3. In ogni caso, qualsiasi modifica statutaria, prima della definitiva approvazione, dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale e posta a disposizione della cittadinanza per un periodo non inferiore a trenta giorni.

TITOLO IV° - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART.13 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio, la Giunta. Sono altresì organi del Comune il Segretario generale ed i responsabili dei servizi ai quali il Sindaco ha conferito la posizione direttiva.

Capo 1° - IL CONSIGLIO

ART.14 - IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale, approvando il documento programmatico proposto dal Sindaco, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

ART.15 - FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
- 3.bis Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 3 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni.
5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
7. Per le opere pubbliche, il Consiglio stabilisce i criteri guida per le modalità di appalto e per l'affidamento degli incarichi professionali.
8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art.25, comma 7, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

ART.16 - I CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dagli Uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale nelle forme e secondo i termini stabiliti dal regolamento.
4. Ai consiglieri comunali spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio in misura pari a tre quarti del limite massimo stabilito dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 4.bis.

4.bis Al Presidente di Consiglio comunale ed ai capigruppo spetta l'intero importo della indennità stabilita dalla legge

ART. 17 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di qualsiasi consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surroga, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 18 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi ed i gruppi nominano un loro rappresentante di gruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al presidente del consiglio, con l'accettazione del nuovo gruppo.
4. I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti senza aggregarsi a gruppi già esistenti costituiscono un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il rappresentante di gruppo.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 19 bis - CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

1. La conferenza dei rappresentanti di gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. La conferenza viene convocata dal Presidente del consiglio, anche su richiesta della metà dei rappresentanti di gruppo.
3. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei rappresentanti di gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale.

ART. 20 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio nella prima seduta scegliendolo fra i consiglieri che non fanno parte della Giunta, a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi il giorno successivo, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.
3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del consiglio è sostituito dal consigliere più anziano di età, con esclusione dei consiglieri che fanno parte della Giunta.

ART. 20 bis - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente è oratore ufficiale del consiglio, convoca il consiglio e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la conferenza dei rappresentanti di gruppo.
3. Il Presidente convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta, di sua iniziativa, su richiesta del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri.

4. Quando la convocazione venga richiesta dal Sindaco o dai consiglieri, l'avviso di convocazione deve essere diramato entro dieci giorni dalla richiesta ed entro due giorni se è richiesta la convocazione urgente.

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni per l'esame di problemi generali o particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. Possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione.
- 2.bis La nomina delle Commissioni comunali che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio.
- 2.ter Salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, la nomina delle Commissioni nelle quali sia prevista la designazione di una o più membri da parte del Consiglio è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni effettuate dal Consiglio comunale o da enti, associazioni o altri soggetti che debbono nelle stesse essere rappresentati.
- 2.quater Nelle commissioni è assicurata la rappresentanza della minoranza.
- 2.quinques Ai componenti delle commissioni costituite ai sensi di legge, Statuto o regolamento, spetta un'indennità di presenza da determinare con deliberazione del Consiglio comunale entro il limite massimo stabilito per i consiglieri comunali.

ART. 22 - COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO CONSILIARE

1. E' costituita la Commissione Statuto e regolamento consiliare che è presieduta dal Presidente del consiglio e composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito, con il compito di formulare proposte di modifica o di interpretazione dello Statuto e del regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio.

2. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sentita la Conferenza dei rappresentanti di gruppo.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono valide esclusivamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
7. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano gli astenuti.

Capo 2° - IL SINDACO E LA GIUNTA

ART. 24 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.

3. Può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca o di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
4. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali e provinciali, dal presente statuto e dai regolamenti.
- 4.bis Il Sindaco interviene in rappresentanza del Comune sottoscrivendo convenzioni, accordi, impegni programmatici quando tali atti siano stipulati tra Amministrazioni pubbliche.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio.
7. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. L'incarico può essere conferito per una durata anche coincidente con il mandato del Sindaco, ma deve essere specificatamente individuato l'oggetto dell'attività o del servizio e i contenuti dell'incarico. I consiglieri incaricati possono partecipare alle sedute della Giunta, salvo che non sia altrimenti disposto dal Sindaco. Il consigliere delegato agisce in collaborazione e collegamento con il Sindaco e l'assessore di riferimento.

ART. 25 bis - SOSTITUZIONE E DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.8, comma 4° della L.R.30 novembre 1994, n.3.
2. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dall'assessore anziano.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

ART. 26 - LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei assessori.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, purché in numero non superiore a due.
3. Gli assessori "esterni" devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale e, a tal fine, il documento programmatico del Sindaco deve essere corredato dalla motivazione e dal curriculum di ognuno dei candidati alla carica.
4. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori nominati dal Sindaco fra i consiglieri. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
5. Gli assessori non consiglieri devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni loro delegate dal Sindaco

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Ai singoli assessori viene affidato il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del Segretario generale.
- 3.bis Annualmente la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e riferisce, secondo le modalità e nei termini stabiliti con regolamento, al Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi.

ART.28 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza e con voto palese. Il voto è a scrutinio segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 28 bis - DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI.

1. In caso di dimissioni degli assessori o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 29 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva, con voto palese per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO V°- L'ORGANIZZAZIONE

ART.30 - PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
 - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
 - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2.bis Il principio della separazione delle competenze viene attuato:
 - riservando agli organi politici l'attività di programmazione, la definizione degli obiettivi e delle priorità, l'attività d'indirizzo, il potere di direttiva, l'attività di controllo e di verifica;
 - attribuendo di dirigenti ed ai funzionari dotati di posizione direttiva/organizzativa gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fermo restando che gli stessi sono assunti in attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici.

ART.31 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
 - a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - b) i diritti, doveri e sanzioni;
 - c) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.
 - e) i casi d'incompatibilità e di cumulo d'impieghi;
 - f) le modalità per il conferimento degli incarichi direttivi;
 - g) l'istituzione di nuclei di valutazione.

ART.32 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree d'attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ed esigenze di trasparenza, di partecipazione e d'agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. La struttura comunale si articola in Servizi, Uffici e unità operative, secondo quanto indicato nella pianta organica del personale.

ART. 33 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Il Regolamento e gli atti amministrativi di organizzazione determinano le sfere di competenza e le attribuzioni degli uffici, le responsabilità dei funzionari, la dotazione della pianta organica, il numero, la struttura e le funzioni delle aree funzionali e delle eventuali unità operative.
2. La Giunta comunale approva l'organigramma, con il quale vengono individuate le strutture organizzative semplici e/o complesse e viene stabilito per ciascuna di esse il contingente complessivo nelle varie categorie, livelli e figure professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità con riguardo ai compiti ed ai programmi assegnati e il miglior coordinamento tra le varie strutture.
3. L'individuazione della appropriata dotazione organica è effettuata dal Consiglio comunale in relazione all'organizzazione e alle esigenze delle strutture organizzative.
4. A ciascun Servizio è preposto un funzionario che assume la denominazione di "capo servizio" preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umana a

disposizione e nominato dal Sindaco con proprio decreto secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 101, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, il Sindaco – con decreto di cui al comma 4 – può attribuire temporaneamente, ai capiservizio che non possiedono la qualifica dirigenziale, incarichi di preposizione alle strutture con relativa posizione organizzativa.
6. Quando lo richiedono ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali delle quali l'Ente non dispone, il Sindaco può attribuire per la direzione di un Servizio incarichi dirigenziali a tempo determinato – anche al di fuori della dotazione organica – mediante contratto a termine di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, rinnovabile, a persone esterne, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore a tre e non possono essere conferiti a personale già appartenente ai ruoli del Comune, cessato dal servizio da meno di tre anni. Il Regolamento organico del personale e di organizzazione degli Uffici e Servizi stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'incarico, per la definizione del rapporto, per la determinazione della retribuzione, che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dalla normativa contrattuale di settore per i dirigenti.

ART. 34 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI DOTATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Nell'ambito delle strutture cui sono preposti sono riconosciute ai capiservizio autonomia e responsabilità con riguardo allo sviluppo e al risultato dell'attività della struttura, all'organizzazione degli uffici e del lavoro, al corretto svolgimento degli iter procedurali ed al trattamento dei dati personali, alla gestione delle risorse assegnate, all'acquisizione di beni strumentali necessari ed ai relativi controlli.
2. I Dirigenti e i funzionari dotati di posizione organizzativa, oltre ad essere soggetti a responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.
3. Spetta ai funzionari di cui al comma 2 la direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione, sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica, secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli Organi del Comune e del Segretario generale. A tal fine, fatte salve le ulteriori previsioni dei regolamenti, appartiene in particolare alla funzione dirigenziale:
 - a) la predisposizione e proposta annuale relativa al budget da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione e sue variazioni;
 - b) la predisposizione e proposta di progetti di riorganizzazione interna del Settore;
 - c) il coordinamento di progetti e programmi settoriali ad alta valenza interna o esterna e gestione dei relativi poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato;
 - d) la predisposizione delle proposte di delibera di competenza del rispettivo Settore e delle determinazioni, coordinando l'attività istruttoria tra gli uffici interessati;

- e) la gestione dei poteri di spesa, secondo quanto stabilito del Piano Esecutivo di Gestione e dai regolamenti comunali;
 - f) l'adozione di atti e provvedimenti, denominati determine, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno relativi al Servizio di competenza;
 - g) l'individuazione dei responsabili di procedimento, secondo quanto prevede il regolamento in materia.
4. Spetta alla Giunta comunale – ai sensi dell'art. 18, comma 99, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 – individuare specificatamente, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 6, gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti e dei funzionari cui siano stati attribuiti incarichi di preposizione alle strutture.
 5. La valutazione dell'operato dei dirigenti è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e del Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti;
 6. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico del personale, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono proposti nonché nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. Essi sono responsabili dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun assegnato.
 7. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti rispondono al Sindaco e all'Assessore che sovrintende all'area di attività cui sono assegnati dei risultati della loro attività.

ART. 35 – IL SEGRETARIO GENERALE ED IL VICESEGRETARIO

1. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco, è il funzionario più elevato del comune e capo del personale, esercita al massimo livello la funzione di direzione e di coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli Organi di governo e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta; esercita tale funzione sia nei confronti dell'ufficio a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge e può richiedere il perfezionamento della proposta.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta redigendone e firmandone i relativi verbali secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti, provvede alla pubblicazione delle conseguenti deliberazioni e a quanto necessario, per l'invio delle medesime all'organo di controllo.

4. In particolare il Segretario generale:
 - a) assiste e coadiuva gli Organi di governo del Comune nell'azione amministrativa ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
 - b) coadiuva il Sindaco nell'attività di vigilanza e di sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del Comune;
 - c) esercita attività di alta direzione sugli uffici e servizi del Comune, nel rispetto degli indirizzi dati dal Sindaco e riferendo ad esso sui risultati raggiunti anche allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa
 - d) assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta municipale e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dell'ufficio competente;
 - e) nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti e delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende all'operato dei Dirigenti e dei funzionari responsabili di struttura organizzativa, coordinandone l'attività, sostituendosi ad essi - previa comunicazione al Sindaco ed agli interessati - in caso di loro ingiustificata inerzia e dirimendo eventuali conflitti di competenza tra gli stessi;
 - f) esercita le funzioni dirigenziali rispetto ai Settori in caso di mancata nomina del Dirigente o in caso di mancata individuazione da parte del Dirigente del sostituto per il caso di breve assenza o impedimento;
 - g) convoca e coordina le conferenze interne;
 - h) presiede le commissioni di concorso, fatta salva la possibilità di delegare tale funzione secondo quanto dispongono i regolamenti.

5. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo quanto prevede il regolamento di organizzazione degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

6. In materia contrattuale, il Segretario generale :
 - roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è contraente;
 - stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo quando egli intervenga in qualità di Ufficiale rogante, nel qual caso il contratto è stipulato dal Vicesegretario o da altro funzionario capo servizio dotato di posizione organizzativa, designato dal Segretario stesso.

7. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la Segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Roga i contratti in assenza o impedimento del Segretario generale o quando è dal medesimo incaricato. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un Servizio secondo quanto disposto dall'Ordinamento interno.

TITOLO VI°- I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 36 - PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione e il controllo da parte degli utenti, istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
6. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali per la gestione di servizi pubblici quando ne ravvisi l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

ART. 37 - FORME DELLA GESTIONE

1. Il Consiglio comunale predispone un piano triennale di gestione dei servizi pubblici locali con margini di aggiornamento annuale in cui indichi tutti i servizi pubblici locali, le caratteristiche richieste alla gestione in relazione ai fini sociali che s'intendono perseguire, nonché i dati economici, le dimensioni e la struttura interna dei singoli servizi. In particolare il piano dovrà individuare con chiarezza quali siano i piani economici e di investimento e la motivazione che conduce a ritenere una determinata modalità di gestione più consona di un'altra per il conseguimento degli obiettivi prescelti.

2. E' costituita specifica commissione consiliare di vigilanza sui servizi pubblici, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.
3. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società di capitali a prevalente partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge, ivi compresa la convenzione.
4. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.
5. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
6. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
7. I concessionari sono scelti con i procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fini di lucro.
8. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
9. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

ART. 38 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio comunale delibera lo statuto dell'azienda o dell'istituzione precisandone scopi, finanziamento, organizzazione e controlli.
2. Ove la legge non preveda diversamente, sono riservate al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, le seguenti competenze: la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei revisori dei conti nonché la revoca degli stessi in caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali.

ART. 39 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nei casi espressamente stabiliti dalla legge, gli amministratori della azienda e della istituzione sono nominati dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.
2. Nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentata la minoranza.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Il Consiglio comunale delibera la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. In caso di sfiducia costruttiva, la mozione comporterà la nomina contestuale dei nuovi amministratori.

ART. 40 - DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale potrà proporre la dismissione di servizi pubblici, sentito il parere della Commissione di vigilanza sui servizi pubblici.

TITOLO VII° - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 41 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni, secondo le disposizioni di legge.
- 2.bis Particolari convenzioni possono essere stipulate con enti pubblici in sede di conclusione degli accordi amministrativi previsti dall'art. 15 della legge 7.08.1990 n.241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi.
- 2.ter Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro, in attuazione dei principi e delle finalità indicate nell'art.2.

TITOLO VIII° - LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 42 - CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART.43 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento. Tali documenti sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del comune costituito da due distinte parti: a) conto del bilancio; b) conto generale del patrimonio.
5. La articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.

6. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea relazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART.44 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art.35 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, dei quali uno designato dalle minoranze.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti del comune di Mezzolombardo, e se eletti decadono da componenti il collegio:
 - a) i funzionari del servizio provinciale, al quale è affidata la funzione di controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni;
 - b) i consiglieri comunali e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
 - c) gli amministratori, dipendenti, revisori del aziende municipalizzate del Comune di Mezzolombardo e delle società a partecipazione comunale;
 - d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, provincia, comunità montane della Regione Trentino Alto Adige e della stessa regione;
 - e) i revisori di più di due altri enti locali territoriali e relative aziende;
 - f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune;
 - g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile.
4. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio.

ART.45 - ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Nella stessa relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.
3. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consigli e della Giunta.

ART. 45 BIS – REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione o comunque le modificazione allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.3, commi 2 e 3, della L.R. 4.01.1993 n.1
2. Le proposte di modifica sono inviate a tutti i consiglieri e sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art.22.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma 3 è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

A:\STATUTO.DOC